

EBA/GL/2021/15

---

16 dicembre 2021

---

## Orientamenti

---

sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2013/36/UE

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 11.04.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2021/15», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni, segnatamente in relazione ai gruppi transfrontalieri e nel contesto dell'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.

### Ambito di applicazione

6. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero applicare i presenti orientamenti a livello individuale e a livello consolidato di cui all'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE.
7. Le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849 per la conformità con la suddetta direttiva dovrebbero applicare i presenti orientamenti sia a livello individuale sia a livello di gruppo, come stabilito all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 <sup>(2)</sup>.

### Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(3)</sup> e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, nella misura in cui tali autorità vigilano sulla conformità ai requisiti della direttiva (UE) 2015/849 degli enti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2013/36/UE, o degli operatori del settore finanziario quali definiti all'articolo 4, punto 1) *bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010, laddove tali operatori sono inclusi nel consolidamento prudenziale dell'ente, comprese le succursali stabilite nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la loro sede legale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo (enti).

---

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## Definizioni

9. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>(4)</sup> e nella direttiva (UE) 2015/849, assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT	indica l'autorità competente così come definita all'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Autorità di vigilanza prudenziale	indica l'autorità competente così come definita all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) o viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Collegio AML/CFT	indica un collegio AML/CFT come definito nel documento Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari (JC/GL/2019/81).
Collegio prudenziale	indica un collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 51 o 116 della direttiva 2013/36/UE.
Rischio di ML/TF	indica il rischio come definito negli orientamenti EBA/GL/2021/02.

## 3. Attuazione

### Data d'applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 2022.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg 1-337).

## 4. Disposizioni generali

---

11. La cooperazione e lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere organizzati in modo efficiente ed efficace conformemente a quanto indicato nei presenti orientamenti, sia a livello nazionale sia nel contesto transfrontaliero, a prescindere delle specifiche disposizioni istituzionali in atto in ciascuno Stato membro per le rispettive funzioni delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, autorità di vigilanza prudenziale e unità di informazione finanziaria. Al fine di garantire l'efficienza, tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbero evitare inutili sovrapposizioni degli sforzi.
12. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero scambiare tra loro e con le unità di informazione finanziaria le informazioni che hanno raccolto o creato nell'espletamento delle loro funzioni e che sono rilevanti per l'espletamento delle funzioni dell'altra autorità. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire su richiesta e di propria iniziativa.
13. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro nell'ambito delle rispettive competenze nella massima misura possibile e scambiarsi le informazioni senza indebito ritardo, a condizione che tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscano con una richiesta di informazioni, un'indagine o un procedimento in corso di cui all'articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

## 5. Meccanismi di cooperazione, scambio di informazioni e trattamento delle informazioni riservate

---

### 5.1 Modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di informazioni

14. Per la cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero essere predisposti mezzi efficaci ed efficienti finalizzati a sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito di questi orientamenti, nel contesto sia nazionale sia transfrontaliero. Tali mezzi dovrebbero assicurare lo scambio di informazioni riservate tramite canali sicuri.
15. Le informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto, indipendentemente dal loro formato, sia esso cartaceo, elettronico o in qualsiasi altro formato. Gli scambi di informazioni o le richieste di cooperazione dovrebbero includere una chiara identificazione dell'ente o della succursale interessata, compreso l'identificativo del soggetto giuridico (*Legal Entity Identifier, LEI*) <sup>(5)</sup>, se disponibile (per una succursale: il LEI dell'impresa madre).
16. Ove considerato necessario, come in caso di urgenza o emergenza, le informazioni dovrebbero essere richieste, o fornite di propria iniziativa, verbalmente, telefonicamente o durante una riunione tra le autorità di vigilanza preposte. Successivamente, tale scambio verbale dovrebbe essere presentato per iscritto e non appena possibile.
17. Se l'autorità di vigilanza prudenziale e l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT sono la stessa autorità o se l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e l'unità di informazione finanziaria sono la stessa autorità, possono essere messe in atto procedure diverse da quelle indicate in questa sezione, ove appropriato, garantendo almeno lo stesso livello di cooperazione e scambio di informazioni previsto nella presente sezione.

#### **Criteria di pertinenza delle informazioni da scambiare**

18. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero considerare le informazioni come rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di AML/CFT, almeno nelle situazioni in cui le informazioni:
  - a) forniscano all'autorità di vigilanza prudenziale fondati motivi per sospettare che, in relazione a un ente, si siano verificate o siano state commesse o tentate attività di ML/TF o sussista un rischio maggiore di tali attività;

---

<sup>(5)</sup> Il LEI indica un codice di riferimento alfanumerico univoco basato sullo standard ISO 17442 assegnato a un soggetto giuridico.

- b) indichino che l'attività o il modello di business di un ente, o le sue modifiche, suggeriscono che l'ente può essere esposto a un rischio maggiore di ML/TF;
  - c) si riferiscano a carenze nel rispetto da parte di un ente dei requisiti prudenziali suscettibili di ripercuotersi negativamente sulle disposizioni di governance in materia di AML/CFT, nonché sui sistemi interni e sul quadro normativo dei controlli; o
  - d) riguardino la conformità di un ente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
19. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le informazioni come pertinenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale almeno laddove le informazioni possano avere un impatto sul modello di business dell'ente, sulle disposizioni di governance interna, sul quadro di gestione del rischio, sul rischio operativo, sull'adeguatezza della liquidità, sui sistemi e controlli a livello dell'ente, sui dubbi in merito alla conformità dell'ente ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 o laddove le suddette informazioni possano incidere sulla solidità finanziaria o sulla redditività dell'ente.
20. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le informazioni come rilevanti per l'esercizio delle funzioni di un'unità di informazione finanziaria quando tali informazioni potrebbero indicare possibili attività di ML o TF e quando potrebbero aiutare a identificare i rischi, le tendenze, i modelli o le tipologie di ML/TF.
21. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire le informazioni pertinenti alle:
- a) autorità di vigilanza in materia di AML/CFT responsabili della vigilanza dell'ente nello Stato membro in cui l'ente è stabilito o si intende stabilire; e
  - b) alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'UE se l'ente appartiene a un gruppo transfrontaliero o, nel caso di un unico ente con succursali in altri Stati membri, il luogo in cui si trova la sede centrale dell'ente o il luogo in cui è stato stabilito un collegio AML/CFT, l'autorità di vigilanza capofila.
22. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare a ciascuna delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT a cui forniscono le informazioni le altre autorità di vigilanza in materia di AML/CFT a cui forniscono o hanno fornito informazioni, ove rilevante.
23. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero fornire le informazioni pertinenti:
- a) alle autorità di vigilanza prudenziale responsabili della vigilanza dell'ente nello Stato membro in cui l'ente è stabilito o si intende stabilire; e
  - b) all'autorità di vigilanza su base consolidata, se l'ente appartiene a un gruppo transfrontaliero, o nel caso di un unico ente con filiali in altri Stati membri, l'autorità di vigilanza prudenziale della sede centrale.

24. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare a ciascuna delle autorità di vigilanza prudenziale a cui forniscono le informazioni le altre autorità di vigilanza prudenziale a cui forniscono o hanno fornito informazioni, ove rilevante.

### **Richieste di cooperazione e informazioni**

25. Le autorità di vigilanza prudenziale e in materia di AML/CFT dovrebbero presentare una richiesta di informazioni o cooperazione per iscritto, specificando almeno quanto segue:
- la tipologia di informazioni o cooperazione richieste;
  - la finalità per cui sono richieste le informazioni o la cooperazione, ivi compresa la specificazione delle disposizioni di legge che definiscono le funzioni di vigilanza rispetto alle quali le informazioni richieste sono ritenute pertinenti; e
  - per le richieste urgenti, la data entro la quale è prevista la risposta, compresi il contesto e l'urgenza della richiesta, se esistenti.
26. Qualora l'autorità interpellata non sia in grado di fornire le informazioni o la cooperazione richieste entro la data fissata dall'autorità richiedente, dovrebbe essere concordata una data alternativa. Nel caso in cui l'autorità interpellata possa fornire una risposta parziale entro la data indicata dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata dovrebbe fornire tutte le informazioni in suo possesso e concordare un'altra data per trasmettere tutte le informazioni mancanti.
27. Qualora una richiesta di cooperazione o di informazioni non possa essere soddisfatta in tutto o in parte, l'autorità interpellata dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata per iscritto dei motivi per cui non è possibile o fattibile dare seguito alla richiesta.
28. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, ove possibile, richiedere le informazioni necessarie all'autorità che ha inizialmente raccolto o creato le informazioni, se note.

### **Informazioni di propria iniziativa**

29. Le informazioni considerate pertinenti per un'altra autorità dovrebbero essere trasmesse di propria iniziativa e senza indebito ritardo, a meno che non sia ovvio per il titolare delle informazioni che l'autorità potenziale ricevente sia già in possesso di tali informazioni.

### **Cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

30. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero concordare di intraprendere uno scambio regolare di informazioni, se ritenuto opportuno, per la vigilanza di un ente o di gruppi o enti transfrontalieri con succursali stabilite in altri paesi.



Laddove sia stato concordato di intraprendere uno scambio regolare di informazioni, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare a vicenda, a intervalli regolari, le informazioni considerate pertinenti per l'assolvimento delle funzioni dell'altra autorità di vigilanza.

31. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicarsi reciprocamente i recapiti dei referenti designati per facilitare la trasmissione delle informazioni pertinenti e dovrebbero prendere in considerazione la creazione di una casella di posta elettronica funzionale.
32. Laddove esistano accordi per la cooperazione e lo scambio di informazioni, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti dovrebbero decidere se gli accordi esistenti per lo scambio di informazioni siano sufficienti per conformarsi alle disposizioni stabilite nei presenti orientamenti o se tali autorità devono aggiornare tali disposizioni o integrarle comunque con disposizioni alternative in considerazione delle modalità di cooperazione e scambio di informazioni stabilite nei presenti orientamenti.
33. Laddove la cooperazione e lo scambio di informazioni siano già in corso nei collegi prudenziali e/o nei collegi in materia di AML/CFT, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero utilizzare il quadro dei collegi ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni come stabilito nei presenti orientamenti, ove ritenuto opportuno data la natura della cooperazione e alla luce del tipo di informazioni da scambiare.

#### **Cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e l'unità di informazione finanziaria**

34. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero condividere con l'unità di informazione finanziaria le informazioni raccolte o create nello svolgimento delle loro attività di vigilanza che sono pertinenti per le funzioni dell'unità di informazione finanziaria conformemente al punto 20.
35. Laddove opportuno, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere all'unità di informazione finanziaria, come stabilito nei presenti orientamenti, le informazioni pertinenti per l'assolvimento delle loro funzioni di vigilanza.

#### **Cooperazione tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e l'unità di informazione finanziaria**

36. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all'unità di informazione finanziaria le informazioni raccolte o create nell'assolvimento delle loro funzioni di vigilanza che sono pertinenti per le funzioni dell'unità di informazione finanziaria conformemente al punto 20.
37. Laddove opportuno, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere all'unità di informazione finanziaria, come stabilito nei presenti orientamenti, le informazioni pertinenti per l'assolvimento delle loro funzioni di vigilanza.

## 5.2 Vincoli di riservatezza e usi ammissibili delle informazioni

38. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero garantire che le informazioni riservate siano scambiate a vicenda e con l'unità di informazione finanziaria tramite canali sicuri.
39. Tutte le informazioni ricevute a seguito della cooperazione e dello scambio di informazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere mantenute riservate come previsto dalla legislazione applicabile e utilizzate o divulgate esclusivamente come prescritto dalla legislazione in vigore. Il consenso preventivo dovrebbe essere osservato, ove richiesto, conformemente alla legislazione vigente.
40. La cooperazione e lo scambio di informazioni stabiliti nei presenti orientamenti dovrebbero essere eseguiti conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Per le autorità nazionali, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e le leggi nazionali di attuazione di tale regolamento, e per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

## 6. Cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito delle procedure di autorizzazione, proposte di acquisizione di partecipazioni qualificate, valutazioni dell'idoneità e revoca dell'autorizzazione

---

### 6.1 Domande di autorizzazione degli enti

#### Autorità di vigilanza prudenziale

41. Nel valutare una domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2013/36/UE <sup>(7)</sup>, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero cooperare e scambiare le informazioni con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente ai fini della loro valutazione conformemente agli orientamenti dell'ABE su una metodologia di valutazione comune per il rilascio delle autorizzazioni <sup>(8)</sup>, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi di ML/TF connessi alla proposta della domanda di autorizzazione.
42. L'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT tutte le informazioni fornite o relative alla domanda che sono pertinenti affinché l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT fornisca i suoi pareri sulla domanda di autorizzazione. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire anche quando durante l'esame della domanda sono rivelati altri dati o informazioni pertinenti per l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai membri dell'organo di gestione o al personale che riveste ruoli chiave, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all'unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione, come spiegato nelle sezioni 6.2 e 6.3.
44. Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell'autorizzazione di un nuovo ente, le autorità di vigilanza

---

<sup>(7)</sup> In linea con gli orientamenti dell'ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12).

Si rimanda anche alla norma tecnica di regolamentazione (progetto finale) e alla norma tecnica di attuazione sull'autorizzazione degli enti creditizi (EBA-RTS-2017-08 ed EBA-ITS-2017-15) sulle informazioni da fornire per l'autorizzazione degli enti creditizi.

<sup>(8)</sup> Orientamenti dell'ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12).

prudenziale dovrebbero anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all'unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti sulla legittimità dell'origine dei fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell'autorizzazione e nella misura in cui i fondi sono potenzialmente collegati ad attività criminali o derivanti da queste ultime.

45. Qualora un'autorità di vigilanza prudenziale decida di non concedere l'autorizzazione a un ente per ragioni connesse ai rischi di ML/TF, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare la decisione pertinente o parti della decisione all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui è stato proposto di istituire l'ente e anche all'unità di informazione finanziaria in tale Stato membro.

### **Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

46. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, comunicare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione e fornire la loro valutazione della domanda nell'ottica dell'AML/CFT. Laddove opportuno, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero anche chiedere informazioni alle altre autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e all'unità di informazione finanziaria nell'ambito della valutazione della domanda, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell'autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all'unità di informazione finanziaria da parte dell'autorità di vigilanza prudenziale.
47. Le informazioni richieste nel contesto di una domanda di autorizzazione di un ente dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per la valutazione di tale domanda da parte dell'autorità di vigilanza prudenziale.

## **6.2 Valutazione di proposte di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate**

### **Autorità di vigilanza prudenziale**

48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei ragionevoli motivi di sospetto di ML/TF in relazione al candidato acquirente o dei rischi di ML/TF a seguito della proposta di acquisizione o dell'aumento di partecipazioni qualificate<sup>(9)</sup>. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente al fine di valutare il criterio AML/CFT di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva

---

<sup>(9)</sup> In linea con gli Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) e gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

2013/36/UE conformemente al punto 14 degli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate <sup>(10)</sup>.

49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all'ente o al richiedente, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione di una domanda di proposta di acquisto o aumento delle partecipazioni qualificate. Questo aspetto è particolarmente rilevante qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all'ente o al richiedente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti quanto alla legittimità dell'origine dei fondi.
50. Nel richiedere le informazioni, l'autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta dovrebbe comunicare tutte le informazioni pertinenti fornite insieme alla notifica, o relative a quest'ultima, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Nella richiesta, le persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere identificate in modo chiaro per garantire che siano indicati i dati della persona corretta.
51. Qualora un'autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione sulla base dell'esito della valutazione del criterio AML/CFT di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare la decisione o parti della decisione all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all'unità di informazione finanziaria.

#### **Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, cooperare e fornire la loro valutazione del richiedente dal punto di vista di AML/CFT al fine di valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate. Laddove opportuno, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all'unità di informazione finanziaria nell'ambito della valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell'autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all'unità di informazione finanziaria da parte dell'autorità di vigilanza prudenziale.
53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione delle proposte di acquisizione o degli aumenti di partecipazioni qualificate qualora siano a conoscenza di nuovi fatti relativi alle attività di ML/TF degli enti, dei loro azionisti o dei loro membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

---

<sup>(10)</sup> Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

54. Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni qualificate dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per la valutazione di tale domanda da parte dell'autorità di vigilanza prudenziale.

## 6.3 Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

### Autorità di vigilanza prudenziale

55. Nel valutare o rivalutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati, o vi sia un rischio maggiore in relazione a tale ente. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione in conformità con gli Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE <sup>(11)</sup>.
56. Qualora un'autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell'organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave non sia idoneo sulla base di fatti pertinenti nel contesto di rischi o eventi di ML/TF, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare i risultati e le decisioni all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all'unità di informazione finanziaria.

### Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

57. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell'autorità di vigilanza prudenziale, comunicare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione ai fini della valutazione e della rivalutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Laddove opportuno, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all'unità di informazione finanziaria nell'ambito di questa valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell'autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all'unità di informazione finanziaria da parte dell'autorità di vigilanza prudenziale.
58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione o la rivalutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, qualora emergano fatti nuovi o precedentemente sconosciuti relativi alle attività di ML/TF.

---

<sup>(11)</sup> Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

59. Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell' idoneità dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per tali valutazioni da parte dell' autorità di vigilanza prudenziale.



## 6.4 Revoca dell'autorizzazione di enti

60. Nel caso in cui l'autorità di vigilanza prudenziale decida di avviare la procedura per revocare l'autorizzazione concessa a un ente, basata esclusivamente, o tra gli altri motivi, sulla sua responsabilità per gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT in linea con i suoi poteri ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe informare l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente.
61. Laddove le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT rilevino gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT in relazione all'ente, dovrebbero informare senza indebito ritardo l'autorità di vigilanza prudenziale di tali gravi violazioni e della loro decisione nonché di qualsiasi ulteriore considerazione pertinente, anche in relazione al fatto che, a loro avviso, l'ente non è disposto o non è in grado di porre rimedio a tali violazioni e in che misura le carenze o la violazione possono essere affrontate mediante misure a disposizione dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
62. Quando informa l'autorità di vigilanza prudenziale di una violazione grave, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe fornire all'autorità di vigilanza prudenziale tutte le informazioni e tutti i dettagli pertinenti sulle violazioni gravi individuate, onde consentire all'autorità di vigilanza prudenziale di valutare adeguatamente le informazioni ricevute e di condurre la propria valutazione sull'opportunità di revocare l'autorizzazione.
63. L'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe includere almeno informazioni dettagliate che spieghino il motivo per cui la violazione è grave, compreso il tipo di violazione, il periodo di tempo durante il quale si è verificata la violazione, se la violazione rappresenta un dissesto sistemico all'interno dell'ente, l'impatto della violazione sull'ente e l'integrità del mercato in cui opera, se l'ente ha pianificato o adottato un'eventuale azione correttiva per porre rimedio alla violazione e le eventuali misure di vigilanza e sanzioni previste o imposte dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
64. A seguito della notifica di una violazione grave di cui al precedente punto 61, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe cooperare nella massima misura con l'autorità di vigilanza prudenziale, se necessario, e fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, ove necessario.
65. Nel caso in cui l'autorità di vigilanza prudenziale decida di revocare l'autorizzazione concessa a un ente sulla base di gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT, in linea con i suoi poteri ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe informare l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e l'unità di informazione finanziaria.

## 7. Cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza continua

---

### 7.1 Valutazione delle notifiche per l'esercizio della libertà di stabilimento e dell'esercizio della libera prestazione dei servizi

#### Autorità di vigilanza prudenziale

66. L'autorità di vigilanza prudenziale ospitante che riceve la notifica sull'esercizio del diritto di stabilimento nel proprio territorio dall'autorità di vigilanza prudenziale di origine dell'ente dovrebbe notificare la ricezione di tale notifica all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente nel proprio Stato membro.
67. L'autorità di vigilanza prudenziale, su richiesta dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, dovrebbe comunicare le informazioni sull'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte dell'ente all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

#### Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

68. Non appena ricevute le informazioni dall'autorità di vigilanza prudenziale sull'esercizio del diritto di stabilimento o sulla libera prestazione dei servizi all'interno della sua giurisdizione, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe cooperare e scambiare informazioni con la pertinente autorità di vigilanza in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui è stabilita la sede centrale dell'ente, in particolare in sede di valutazione del rischio di ML/TF.
69. Nelle circostanze in cui l'ente è esposto a un rischio di ML/TF significativo o maggiore, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero prendere in considerazione la richiesta di informazioni pertinenti all'unità di informazione finanziaria.

### 7.2 Valutazione delle fusioni

#### Autorità di vigilanza prudenziale

70. Quando un'autorità di vigilanza prudenziale valuta le domande di fusione per gli enti, dovrebbe scambiare le informazioni pertinenti relative alla domanda di fusione con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti degli enti partecipanti alla fusione e del nuovo ente istituito in esito alla fusione. L'entità di tale interazione è determinata dalla struttura finanziaria e giuridica della forma di consolidamento risultante, come spiegato di seguito.
71. In caso di fusione per acquisizione, l'autorità di vigilanza prudenziale incaricata di valutare la domanda di fusione dovrebbe procedere come indicato di seguito.

- a. Nel caso in cui la fusione dia luogo a una proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe scambiare informazioni pertinenti per la valutazione con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e, laddove appropriato, con l'unità di informazione finanziaria, come previsto nella sezione 6.2; e
  - b. nel caso in cui l'integrazione dell'ente acquisito influisca sull'ambito di applicazione della licenza dell'acquirente, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe scambiare informazioni pertinenti per la valutazione della domanda di estensione dell'autorizzazione dell'acquirente con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente, come previsto nella sezione 6.1.
72. In caso di fusione mediante costituzione di un nuovo ente, l'autorità di vigilanza prudenziale responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo ente dovrebbe scambiare informazioni con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente, come previsto nella sezione 6.1.

### **Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

73. Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano una notifica di fusione dalle autorità di vigilanza prudenziale, dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti all'autorità di vigilanza prudenziale competente in merito agli enti coinvolti nella fusione, in particolare se l'autorità di vigilanza prudenziale cambia a seguito della fusione. In particolare, una volta ricevuta tale notifica, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe notificare all'autorità di vigilanza prudenziale le gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT o le carenze significative nel quadro normativo sull'AML/CFT degli enti partecipanti alla fusione o se hanno adottato misure di vigilanza o imposto sanzioni agli enti partecipanti alla fusione.

## **7.3 Valutazione degli accordi di esternalizzazione**

### **Autorità di vigilanza prudenziale**

74. L'autorità di vigilanza prudenziale responsabile del monitoraggio degli accordi di esternalizzazione degli enti, come definito negli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione <sup>(12)</sup> dovrebbe scambiare le informazioni relative ai pertinenti accordi di esternalizzazione con la competente autorità di vigilanza in materia di AML/CFT. Tale scambio dovrebbe avvenire in particolare nei casi in cui l'autorità di vigilanza prudenziale abbia fondati motivi di sospettare che gli accordi di esternalizzazione possano incidere sull'esposizione dell'ente al rischio di ML/TF o sulla sua continua osservanza degli obblighi ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2015/849, anche quando:

---

<sup>(12)</sup> Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02).

- a. sussistono potenziali dubbi circa l'adeguata sorveglianza e le disposizioni di governance per quanto riguarda la funzione esternalizzata e l'impatto sui rischi di ML/TF che l'ente affronta, l'accesso ai dati dei clienti, l'affidabilità dei registri o l'allocatione delle funzioni tra l'ente e il prestatore di servizi, in particolare quando il prestatore non è un soggetto obbligato ai sensi della direttiva (UE) 2015/849;
- b. l'ente sta esternalizzando funzioni essenziali o importanti, di cui alla sezione 4 degli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione, che possono incidere sui sistemi interni e sul quadro normativo di controllo dell'ente per quanto riguarda i rischi di ML/TF, o in caso di inadempienza nell'erogazione dei servizi da parte del fornitore (o dal suo fornitore in caso di subesternalizzazione), ciò può comportare il mancato rispetto da parte dell'ente dei propri obblighi di AML/CFT.

#### **Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

75. Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano informazioni su un accordo di esternalizzazione dall'autorità di vigilanza prudenziale, dovrebbero comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale eventuali dubbi individuati dal punto di vista di AML/CFT.

## **7.4 Vigilanza e valutazione dei rischi in loco e fuori sede**

#### **Autorità di vigilanza prudenziale e autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

76. Nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, le informazioni che le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicarsi possono includere, ma non si limitano a:
- a. informazioni pertinenti sugli esiti relativi alle ispezioni e alle verifiche di tipo cartolare e documentazione pertinente raccolta durante l'attività di vigilanza;
  - b. sezioni pertinenti delle segnalazioni ricevute dagli enti o da terzi, inclusi consulenti e revisori esterni;
  - c. informazioni pertinenti condivise all'interno del collegio AML/CFT o del collegio prudenziale, ove rilevante;
  - d. parti pertinenti dei verbali delle riunioni con gli enti e delle riunioni dei collegi, ove disponibili.

#### **Autorità di vigilanza prudenziale**

77. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT le informazioni pertinenti per il processo di revisione e valutazione prudenziale

(SREP) come stabilito negli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e metodologie comuni per lo SREP <sup>(13)</sup> incluse, ma non limitate a:

- a. esiti pertinenti delle valutazioni del rischio di ML/TF, comprese le valutazioni del rischio settoriale e individuale, in particolare in caso di maggiore esposizione a rischi significativi di ML/TF;
- b. informazioni relative ai rischi emergenti di ML/TF ai quali l'ente è suscettibile di essere esposto;
- c. informazioni relative a carenze rilevanti <sup>(14)</sup> nella governance, nei sistemi e nel quadro normativo dei controlli dell'ente soggetto a vigilanza in materia di AML/CFT;
- d. informazioni relative a violazioni potenziali o effettive, in particolare violazioni gravi della legislazione applicabile in materia di AML/CFT da parte dell'ente soggetto a vigilanza;
- e. informazioni relative alle misure messe in atto dall'ente per mitigare le violazioni e le carenze rilevanti;
- f. informazioni relative a misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte all'ente come stabilito nella sezione 8.

78. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la valutazione del rischio di ML/TF effettuata dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, comprese, ma non solo, le informazioni elencate al punto 81.

79. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare all'unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per le funzioni dell'unità di informazione finanziaria ai sensi del punto 20, compresi gli esiti pertinenti delle valutazioni di vigilanza degli enti con potenziali implicazioni per il quadro di segnalazione di operazioni sospette.

80. Inoltre, nelle situazioni in cui l'ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, laddove opportuno, richiedere all'unità di informazione finanziaria informazioni pertinenti per il loro processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) che possono includere, tra l'altro, informazioni provenienti dalle tipologie e dall'analisi dei rischi su transazioni e rapporti di tipo operativo che potrebbero essere rilevanti per l'analisi del modello di business.

---

<sup>(13)</sup> Orientamenti dell'ABE riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03).

<sup>(14)</sup> Carenze rilevanti come definite nella norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9 *bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

81. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni pertinenti quando svolgono la valutazione del rischio di ML/TF degli enti soggetti a vigilanza comprese, a titolo esemplificativo:

- a. informazioni pertinenti per la valutazione del rischio inerente di ML/TF degli enti o del rischio di ML/TF settoriale, in particolare informazioni sui prodotti e servizi dell'ente, sulla clientela, sulla presenza geografica o sui canali di distribuzione <sup>(15)</sup>;
- b. esiti pertinenti derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) <sup>(16)</sup>, ove disponibile, in particolare nelle aree del modello di business, della valutazione della governance interna e del sistema dei controlli dell'ente, rischi per il capitale e rischi per la liquidità e il *funding*;
- c. violazioni pertinenti o carenze rilevanti individuate nell'ente soggetto a vigilanza che possono incidere sul quadro normativo in materia di AML/CFT dell'ente;
- d. informazioni relative a misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte all'ente come stabilito nella sezione 8;
- e. informazioni su succursali e filiazioni necessarie per realizzare la mappatura delle imprese conformemente agli Orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 <sup>(17)</sup>.

82. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la valutazione del rischio di ML/TF effettuata dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, comprese, tra l'altro, le informazioni elencate al punto 77.

83. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, laddove opportuno, chiedere all'unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per l'esecuzione della valutazione del rischio di ML/TF e della vigilanza che possono includere, ma non si limitano a:

- a. tipologie dei rischi di ML/TF, compresi i rischi geografici e i rischi transfrontalieri;
- b. esiti pertinenti della valutazione del rischio di ML/TF effettuata dall'unità di informazione finanziaria;
- c. informazioni sui rischi emergenti individuati dall'unità di informazione finanziaria;

---

<sup>(15)</sup> In linea con gli Orientamenti congiunti rivisti sulla vigilanza basata sul rischio (EBA/GL/2021/16).

<sup>(16)</sup> Conformemente agli Orientamenti dell'ABE riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03).

<sup>(17)</sup> Orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (JC 2019 81).

- d. informazioni sulla quantità e qualità delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dagli enti, in forma aggregata, ad esempio per settore, e con riferimento ai singoli enti;
  - e. informazioni relative a eventuali carenze nei sistemi e nei controlli in materia di AML/CFT che l'unità di informazione finanziaria possa aver individuato o sospettato e, in particolare, informazioni sulla tempestività nel rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'unità di informazione finanziaria e sulla qualità delle informazioni, dei dati e della documentazione forniti in risposta a tali richieste;
  - f. conferma che l'ente sia stato oggetto di una segnalazione di operazioni sospette trasmessa da un altro ente o che i fondi oggetto di segnalazioni di operazioni sospette provengano regolarmente da tale ente e qualsiasi informazione relativa al caso in cui l'unità di informazione finanziaria possa essere in grado di comunicare conformemente al diritto nazionale.
84. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all'unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per le sue funzioni conformemente al punto 20, che possono includere, ma non si limitano a:
- a. informazioni in merito a lacune e carenze rilevanti individuate nell'ente soggetto a vigilanza, comprese quelle che possono incidere sul quadro di segnalazione dell'operazione sospetta;
  - b. informazioni su violazioni sospette o commesse, in particolare gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT da parte dell'ente soggetto a vigilanza, segnatamente quando tali violazioni hanno un impatto sulla capacità dell'ente di segnalare operazioni sospette, esiti pertinenti della valutazione del rischio di ML/TF nei settori o, laddove opportuno, nei singoli enti;
  - c. qualsiasi informazione relativa ai rischi di ML/TF emergenti all'interno del settore;
  - d. informazioni pertinenti raccolte dalle segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 su violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

#### **Valutazione comune tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE**

85. Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all'autorità di vigilanza prudenziale fondati motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati in relazione a un ente o che un ente sia esposto a un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe notificare immediatamente all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT di tale ente e all'ABE le sue conclusioni e dubbi ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.

86. Qualora l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT valuti che un ente è potenzialmente esposto a un rischio maggiore di ML/TF a seguito della notifica dell'autorità di vigilanza prudenziale di cui sopra, l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe collaborare con l'autorità di vigilanza prudenziale al fine di raggiungere una valutazione comune, che dovrebbe essere immediatamente notificata all'ABE ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE mediante un'unica comunicazione a cura dell'autorità di vigilanza prudenziale.
87. Per l'esecuzione della valutazione comune ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza prudenziale e l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero cooperare strettamente e stabilire tutti i fatti e i motivi che possono dare origine a un potenziale rischio maggiore di ML/TF. Entrambe le autorità di vigilanza dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione della valutazione comune.
88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi appurati. Il documento dovrebbe contenere almeno la valutazione dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT del potenziale rischio maggiore di ML/TF, comprese le possibili misure per mitigare il rischio dal punto di vista di AML/CFT e l'analisi delle potenziali implicazioni prudenziali di tale valutazione e delle possibili misure prudenziali volte a mitigare il rischio.

## 7.5 Attività di vigilanza coordinate

### **Autorità di vigilanza prudenziale e autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

89. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero prendere in considerazione l'individuazione di aree di reciproco interesse, laddove opportuno, quando pianificano le rispettive attività di vigilanza ispettive e cartolari.
90. Laddove siano individuate aree di reciproco interesse, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero prendere in considerazione la forma di cooperazione più appropriata per istituire attività di vigilanza coordinate, conformemente alle rispettive competenze e responsabilità di vigilanza, comprese, a titolo esemplificativo:
- a. reciproca partecipazione alle riunioni con i rappresentanti dell'ente;
  - b. reciproca partecipazione alle revisioni tematiche; e
  - c. reciproca partecipazione alle verifiche cartolari o ispettive.
91. Laddove sia istituita un'attività di vigilanza coordinata, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero concordare le modalità della cooperazione, comprese almeno:
- a. la natura e il tipo di azione che deve essere intrapresa da ciascuna rispettiva autorità di vigilanza;



- b. la tempistica dei lavori futuri e la prevista allocazione delle risorse dell'autorità di vigilanza;
- c. le modalità per lo scambio di informazioni, compresa la comunicazione delle informazioni raccolte durante l'attività coordinata e i risultati a seguito dell'attività;
- d. il processo di gestione dei risultati dell'attività coordinata e delle potenziali violazioni;
- e. le opzioni per un eventuale controllo coordinato.

## 8. Cooperazione e scambio di informazioni per quanto riguarda le misure di vigilanza e le sanzioni

---

### **Autorità di vigilanza prudenziale e autorità di vigilanza in materia di AML/CFT**

92. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero scambiarsi il prima possibile nel processo di attuazione le informazioni sulle misure di vigilanza o sulle sanzioni pendenti o imposte che sono rilevanti per le rispettive funzioni di vigilanza.
93. Le comunicazioni relative alle misure di vigilanza o sanzioni tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero specificare la natura e l'entità delle lacune, carenze rilevanti e violazioni gravi sottostanti. Le informazioni condivise dovrebbero consentire alle autorità di vigilanza prudenziale di considerare le potenziali implicazioni prudenziali delle carenze rilevanti e gravi violazioni individuate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le potenziali implicazioni sui sistemi AML/CFT dell'ente e sul quadro normativo di controllo delle carenze individuate dalle autorità di vigilanza prudenziale.